



CITTÀ DI FELTRE

Regolamento comunale per i servizi funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 30/11/2021
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 29/12/2025

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 - Oggetto e competenze
- Art. 2 - Responsabilità
- Art. 3 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi
- Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico
- Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI – OBITORI – CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMIAUTO

- Art. 6 - Periodo di osservazione
- Art. 7 - Depositi di osservazione ed obitori
- Art. 8 - Trasferimento durante il periodo di osservazione
- Art. 9 - Casa funeraria e sala del commiato

CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 10 - Orario dei trasporti
- Art. 11 - Tipi di trasporto
- Art. 12 - Chiusura del feretro
- Art. 13 - Trasporto per e da altri comuni
- Art. 14 - Funerali
- Art. 15 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 16 - Trattamento antiputrefattivo

CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

- Art. 17 - Disposizioni generali
- Art. 18 - Ammissione nei cimiteri comunali
- Art. 19 - Vigilanza
- Art. 20 - Ossario comune, cinerario comune

CAPO V - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 21 - Sepolture comuni e private per inumazioni
- Art. 22 - Cippo – Lapi - Copritomba
- Art. 23 - Sepolture per tumulazione
- Art. 24 - Deposito in nicchie e loculi provvisori
- Art. 25 - Sistemazione definitiva - Rimborsi

CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 26 - Esumazioni ordinarie
- Art. 27 - Esumazioni straordinarie
- Art. 28 - Estumulazioni ordinarie
- Art. 29 - Estumulazioni ordinarie a scadenza della concessione
- Art. 30 - Estumulazioni straordinarie
- Art. 31 - Norme comuni ad esumazioni ed estumulazioni
- Art. 32 - Verbale delle operazioni di esumazione ed estumulazione
- Art. 33 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento.
- Art. 34 - Salme aventi oggetti da recuperare
- Art. 35 - Disponibilità dei materiali

CAPO VII - CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO CENERI

- Art. 36 - Cremazione
- Art. 37 - Consegnna e destinazione finale dell'urna cineraria
- Art. 38 - Registro per la cremazione
- Art. 39 - Conservazione delle ceneri in cimitero
- Art. 40 - Affidamento dell'urna cineraria
- Art. 41 - Dispersione delle ceneri

CAPO VIII - CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

- Art. 42 - Vari tipi di sepolture private
- Art. 43 - Modalità di concessione di sepolture individuali
- Art. 44 - Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale
- Art. 45 - Durata della sepoltura individuale - Decadenza
- Art. 46 - Sistemazione delle salme a seguito della decadenza
- Art. 47 - Rinuncia di sepolture individuali - Rimborsi
- Art. 48 - Modalità di concessione di aree
- Art. 49 - Durata della concessione - Rinnovo
- Art. 50 - Progetto - Costruzione delle opere - Termini e limiti di impiego dell'area
- Art. 51 - Doveri in ordine alla manutenzione
- Art. 52 - Aventi diritto
- Art. 53 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività
- Art. 54 - Ricordi funebri
- Art. 55 - Estumulazione - Vincolo
- Art. 56 - Divieto di cessione dei diritti d'uso
- Art. 57 - Recupero a favore del Comune
- Art. 58 - Estinzione
- Art. 59 - Scadenza del termine
- Art. 60 - Revoca
- Art. 61 - Decadenza
- Art. 62 - Provvedimenti a seguito della decadenza o revoca
- Art. 63 - Divisione e rinuncia
- Art. 64 - Disponibilità dei materiali
- Art. 65 - Fascicoli per le sepolture di famiglia
- Art. 66 - Sepolture private pregresse

CAPO IX - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

- Art. 67 - Orario
- Art. 68 - Divieto di ingresso
- Art. 69 - Riti Religiosi
- Art. 70 - Circolazione di veicoli
- Art. 71 - Divieti speciali
- Art. 72 - Epigrafi
- Art. 73 - Lapidi - Ricordi - Fotografie

CAPO X - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

- Art. 74 - Affossatori - Necrofori - Giardinieri
- Art. 75 - Doveri specifici del personale

CAPO XI - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 76 - Registro Imprese - Permesso di costruzione

Art. 77 - Autorizzazioni
Art. 78 - Responsabilità - Deposito cauzionale
Art. 79 - Recinzione aree - Materiali di scavo
Art. 80 - Introduzione e deposito di materiali.
Art. 81 - Orario di lavoro
Art. 82 - Sospensione dei lavori
Art. 83 - Opere su sepolture individuali
Art. 84 - Vigilanza - Collaudo
Art. 85 - Ornamentazione sepolture

CAPO XII - ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 86 - Imprese funebri
Art. 87 - Divieti

CAPO XIII - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 88 - Sanzioni
Art. 89 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto e competenze

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e della legge regionale Veneto n. 18/2010, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile dei Servizi cimiteriali. Il servizio di manutenzione dei cimiteri, delle aree verdi e la raccolta dei rifiuti è di competenza del Settore Gestione del Territorio U.O. Cimiteri di seguito denominato servizio tecnico cimiteriale.
3. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente U.I.S.S.
4. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con i regolamenti di cui agli artt. 48 e 89 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 - Responsabilità

1. Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

Art. 3 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto esprimibile senza rigore di forme.

In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, parte dell'unione civile, convivente ex lege 76/2016, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, estumulazioni e trasferimenti.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicato il presente regolamento mentre presso l'ufficio cimiteriale amministrativo sono disponibili:
 - a) il presente regolamento;
 - b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.
 - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) l'inenumazione in campo comune, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, per i defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, purché decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la fornitura del feretro ed il trasporto per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti d'Istituzione che se ne facciano carico;
- g) il trasporto di salme di persone sconosciute o, se conosciute che in vita erano indigenti, per i quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi;
- h) il conferimento delle ceneri al cinerario comune;
- i) l'iscrizione nel Registro della Cremazione;
- l) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano nella circostanza del decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, compresa l'accettazione dell'eredità, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune con le modalità ed i tempi previsti dal regolamento comunale di contabilità.

Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del codice civile (delle obbligazioni) e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge o la parte dell'unione civile e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento nella misura stabilita dalla Giunta comunale.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI – OBITORI – CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMIATO

Art. 6 – Periodo di osservazione

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.

2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade di norma dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.

3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 “Norme per l'accertamento e la certificazione di morte” e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 “Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: “Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte””.

4. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:

- a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'azienda ULSS;
- b) presso la struttura obitoriale;
- c) presso la casa funeraria.

5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.

Art. 7 - Depositi di osservazione ed obitorio

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge come da D.G.R. n. 982 del 17/06/2014 – Allegato A, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- d) per le quali i congiunti o gli altri aventi titolo hanno chiesto il trasferimento a norma degli artt. 10 e 11 della L.R. n. 18/2010.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori dei cimiteri comunali è autorizzata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2 – lettera g), della L.R. 4 marzo 2010, n. 18, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.

5. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma precedente, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'azienda ULSS e al Comune.

6. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 8 – Trasferimento durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato

civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9 - Casa funeraria e sala del commiato

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) osservazione del cadavere;
b) trattamento conservativo;
c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
d) custodia ed esposizione del cadavere;
e) attività proprie della sala del commiato.

2. I requisiti strutturali delle case funerarie sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della L.R. Veneto n. 18/2010 e la gestione è subordinata a presentazione di s.c.i.a. al competente ufficio comunale.

3. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private e dai cimiteri.

4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitorio.

5. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

6. I requisiti della sala del commiato sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della L.R. Veneto n. 18/2010, la gestione è soggetta a comunicazione al competente servizio del Comune.

7. La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private.

La casa funeraria e la sala del commiato devono possedere i requisiti di cui all'Allegato A alla Dgr Veneto n. 982 del 17 giugno 2014.

CAPO III

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 10 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati solo nei giorni feriali, salvo casi eccezionali, in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco.

2. Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti dall'ufficio Servizi cimiteriali, secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.

La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di tempo con cui si presentano i richiedenti all'ufficio per la denuncia di morte; privati ed imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione.

Il Comune può valutare l'attivazione di un sistema informatico di prenotazione.

3. Le vetture devono essere nei luoghi del servizio non meno di dieci minuti prima dell'ora fissata per il funerale.

Art. 11 - Tipi di trasporto

1. Nel territorio comunale il servizio dei trasporti funebri è esercitato in regime di libera concorrenza.

2. Il trasporto funebre può essere eseguito unicamente dalle imprese di onoranze funebri in

possesso della autorizzazione di cui all'art. 5 della L.R. Veneto n. 18/2010 e della D.G.R. n. 982 del 17 giugno 2014.

3. Per i trasporti nel Comune, l'autorizzazione all' inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.

4. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al Comune di destinazione.

5. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 12 – Chiusura del feretro

1. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

Art. 13 - Trasporto per e da altri comuni

1. L'incaricato del trasporto di una salma o resti fuori Comune deve essere munito di una apposita autorizzazione del responsabile del servizio, a norma dell'art. 338 del T.U.LL.SS. 1265/1934, che deve essere consegnata al custode del Cimitero o del forno crematorio.

2. La domanda deve essere accompagnata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile.

3. Alla autorizzazione al trasporto è allegato il verbale di eseguite prescrizioni per trasporto funebre di salma, a cura dell'incaricato al trasporto.

4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri, in rapporto alla sepoltura cui sono destinate, ai sensi del presente regolamento.

5. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di deposito sono autorizzati con unico provvedimento dal Responsabile di servizio del Comune ove è avvenuto il decesso. Al di fuori di questo caso, il trasporto delle ceneri da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al primo comma.

Art. 14 – Funerali

1. I Sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

2. La salma può sostare in Chiesa solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa delle esequie, salvo i casi di forza maggiore che saranno debitamente autorizzati.

3. Il Sindaco può autorizzare, in casi eccezionali ed a suo discrezionale giudizio, che il trasporto del feretro, venga effettuato a braccia od a spalla. In tal caso il corteo deve essere seguito dall'auto funebre.

Art. 15 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salma per e da altro Stato avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed all'art. 26 della legge regionale Veneto n. 18/2010.

Art. 16 – Trattamento antiputrefattivo

1. A norma dell'art. 20 della legge regionale n. 18/2010, per il trasporto del cadavere da Comune a

Comune non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".

2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.

3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 17 - Disposizioni generali

1. Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con i seguenti cimiteri costituiti sul suo territorio:

Cimitero Urbano

Cimitero di Anzù

Cimitero di Arson - Lasen

Cimitero di Celarda

Cimitero di Foen

Cimitero di Mugnai

Cimitero di Nemeggio

Cimitero di Pren - Lamen - Vignui

Cimitero di Sanzan

Cimitero di Tomo

Cimitero di Vellai

Cimitero di Villabruna

Cimitero di Zermen.

2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.

3. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e l'allegato A alla D.G.R. Veneto n. 433 del 04 aprile 2014.

4. Compatibilmente con le esigenze di tali campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari.

Il Comune predispone, nell'ambito della programmazione dei lavori pubblici, un piano cimiteriale, per i cimiteri esistenti o in progetto, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura di cui all'art. 27, comma 2, della L.R. 18/2010.

5. Nei cimiteri, secondo i piani di cui al comma precedente, saranno costruite direttamente dal Comune delle nicchie, loculi-ossari e tombe di famiglia, che verranno concesse ai privati dietro pagamento dei rispettivi importi indicati nelle apposite tariffe o in alternativa individuate le aree da cedere in concessione, con tariffe definite, per la costruzione diretta da parte dei privati secondo i successivi art. del capo VIII.

6. Ogni operazione compiuta nel cimitero - inumazione, tumulazione, trasferimento, sia nell'interno del cimitero che ad altro cimitero, di salme, di resti, di ceneri - è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri, in doppio originale, di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, conservando gli atti relativi di autorizzazione.

Art. 18 - Ammissione nei cimiteri comunali

1. Nei cimiteri di Feltre sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- e) i cadaveri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori Comune;
- f) i cadaveri delle persone non residenti nel Comune di Feltre, ma che abbiano avuto la residenza a Feltre per almeno 15 anni continuativi;
- g) le ceneri, le ossa ed i resti mortali delle persone suddette.

2. Nei cimiteri comunali sono accolte le salme delle persone decedute nei rispettivi territori.

Compatibilmente con la disponibilità di aree, il Responsabile dei Servizi cimiteriali, a richiesta, può autorizzare il seppellimento di dette salme nel cimitero di altra zona.

Art. 19 - Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri, nonché sulle cappelle private familiari e sulle tumulazioni privilegiate, spettano al Sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e dell'U.L.S.S. competente per territorio.

Art. 20 - Ossario comune, cinerario comune

1. L'ossario comune è destinato ad accogliere in forma indistinta i resti ossei dei defunti per i quali non è richiesta dagli aventi titolo una diversa sistemazione, provenienti da esumazioni o estumulazioni.

2. E' ammesso il conferimento di resti ossei all'interno di contenitori.

3. Periodicamente il Responsabile dei Servizi cimiteriali può disporre la calcinazione delle ossa contenute nell'ossario comune.

4. Le ceneri per le quali il defunto ha espresso questa volontà o quelle per le quali i familiari non ne hanno disposto la sepoltura o l'affidamento vengono conferite al cinerario comune o, se il cimitero non ne è dotato, nell'ossario comune.

CAPO V

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 21 - Sepolture comuni e private per inumazioni

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Tali sepolture, compiuto il normale turno di rotazione, ritornano a piena disponibilità del Comune;

b) sono private le sepolture per inumazione che vengono concesse per una durata di 10 anni e dietro pagamento della relativa tariffa. Il rinnovo di dette concessioni è consentito per non più di due volte;

c) sono private le sepolture per inumazione che vengono concesse per la durata di anni quaranta, dietro pagamento della relativa tariffa. Il rinnovo di dette concessioni è consentito per altri venti anni, per non più di due volte.

2. Nelle sepolture comuni è consentito l'interramento al massimo di due urne cinerarie, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- l'interramento delle urne è consentito solo se la fossa è occupata dal feretro del coniuge/unito civilmente, o "convivente di fatto" come disciplinato dalla normativa, o di un ascendente di primo

grado (figlio o genitore), ovvero di fratello/sorella, e nel rispetto della volontà espressa degli aventi diritto;

- in caso di morte per malattia infettivo-diffusiva, l'operazione non potrà comunque essere effettuata prima che siano decorsi almeno due anni dal decesso della salma inumata;
- l'urna deve essere deposta all'interno di un apposito manufatto di contenimento, adeguatamente collocato all'interno del franco di terreno sopra il feretro inumato, e non deve essere a contatto con il feretro, dal quale deve essere distanziata di circa 70 centimetri a condizione di non creare un carico sul feretro tale da provocarne nel tempo lo sfondamento;
- l'interramento non comporta alcuna variazione della durata decennale dell'umazione del feretro già presente, e non potrà comunque essere eseguito nell'ultimo anno di validità del periodo di inumazione;
- per l'interramento dell'urna, sarà dovuto il pagamento della tariffa stabilita. Le operazioni di sollevamento e risistemazione della lapide/copritomba saranno a carico dei richiedenti.

3. Per la sepoltura dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello Stato Civile, per i quali è richiesta l'umazione e per l'umazione di parti anatomiche riconoscibili, le fosse devono avere una profondità non inferiore a 0,70 metri.

4. Le fosse per inumazione di ciascuna fila devono distare almeno 0,30 metri l'una dall'altra. La distanza tra le file deve consentire in ogni caso le normali operazioni cimiteriali. La fossa è contraddistinta da un numero corrispondente alla registrazione di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. È ammesso l'uso di sostanze biodegradanti favorenti la scheletrizzazione dei resti mortali reinumati.

Art. 22 – Cippo – Lapidi - Copritomba

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante il numero di cui al comma 5 dell'articolo precedente.

2. A richiesta di privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba e/o di una lapide, a carico del richiedente; le dimensioni massime consentite sono indicate nel successivo art. 72. Nei campi di rotazione che accolgono salme indecomposte non è ammessa l'installazione di lapidi e copritomba.

3. La superficie della fossa priva di eventuale copertura lapidea, al fine di favorire i processi naturali di mineralizzazione del cadavere, non deve essere inferiore al 40 %.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. Sulle lapidi è permessa l'iscrizione di epigrafi comprendenti le generalità del defunto ed eventuali brevi espressioni di rito.

6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

7. I manufatti, trascorso il periodo normale di sepoltura, restano di proprietà del Comune.

Art. 23 - Sepolture per tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie - tombe di famiglia - nicchie e loculi costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura.

2. Le sepolture per tumulazione sono solo private, quindi, oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 43 e seguenti.

Art. 24 - Deposito in nicchie e loculi provvisori

1. Apposite nicchie e loculi sono destinati a deposito provvisorio per salme o resti mortali, a seguito di esumazioni, che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che s'intende successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o costruzione di opere.
2. La concessione dei loculi e delle nicchie per deposito provvisorio è di massima della durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva cui la salma destinata, è effettivamente in corso di ultimazione.
3. La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone annuo e della cauzione, stabiliti in tariffa.
4. La salma deve essere nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.
5. Sulle nicchie e sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni od ornamenti stabili.
6. Qualora non siano disponibili nicchie o loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme suseinte e dell'articolo che segue.

Art. 25 - Sistemazione definitiva - Rimborsi

1. Provveduto alla sistemazione definitiva della salma, già in nicchia provvisoria e corrisposta la tariffa dovuta, la cauzione viene rimborsata.
2. Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune o a pagamento, in proporzione della disponibilità della somma versata per deposito di garanzia.

CAPO VI **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Art. 26 - Esumazioni ordinarie

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 (dieci) anni. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Annualmente il Responsabile dei Servizi cimiteriali predispone gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria per trascorso decennio o per scadenza della concessione.
L'elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso all'albo pretorio e presso ciascun cimitero per 60 (sessanta) giorni, allo scopo di permettere agli interessati, entro i 60 giorni successivi, di comunicare all'Ufficio la propria intenzione in ordine al deposito dei resti mortali o ossei.
3. L'eventuale mancata risposta e/o il disinteresse dei familiari equivale ad accettazione della destinazione assegnata dal Comune.
4. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e sono regolate dal Responsabile dei Servizi cimiteriali con proprio provvedimento, previa comunicazione all'azienda ULSS.
5. Le operazioni di esumazione ordinaria sono assicurate dal Comune o dal gestore del cimitero; si effettuano in date stabilite dal Servizio Tecnico Cimiteriale competente, previa determina dirigenziale e affissione di apposito avviso all'interno del cimitero comunale.
6. Se completamente mineralizzati, i resti ossei esumati vengono raccolti in cassette e tumulate nell'ossario comune, ovvero in cellette ossario o in altri loculi concessionati ai familiari che ne facciano richiesta, previo pagamento della relativa tariffa.
7. Qualora la salma esumata non risulti completamente mineralizzata, sarà traslata nel campo degli indecomposti, oppure avviata a cremazione su richiesta e assenso degli aventi titolo e con spese a proprio carico. Il periodo di reinumazione è fissato in anni 5 (cinque), riducibili a 2 (due) nel caso di utilizzo di sostanze biodegradanti.

8. Non è ammesso l'interramento della cassetta ossario, ai sensi della Legge Regionale n. 18 del 04/03/2010. E' consentita la tumulazione della cassetta ossario in nicchie, loculi-ossario, sepolture private a sistema di inumazione con cella, come indicato nel successivo art. 43.

9. L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti, ecc., inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

Art. 27 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione di una salma si definisce straordinaria quando è effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza decennale, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie per il trasporto in altra sepoltura o per la cremazione possono essere richieste dal coniuge o, in mancanza del coniuge, dai parenti di grado più prossimo e, in caso di pluralità, da tutti gli stessi.

3. Il trasferimento del feretro può avvenire a condizioni che, aperta la sepoltura, si constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirsi il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

4. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

5. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte ed il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

6. Tranne il caso di cui al comma precedente, le esumazioni straordinarie si possono eseguire in qualsiasi periodo dell'anno. Sono autorizzate dal Responsabile dei Servizi cimiteriali che, sentita l'azienda ULSS, prescrive le misure di volta in volta necessarie.

7. I costi delle esumazioni straordinarie sono interamente a carico del richiedente.

8. Salvo che ai parenti autorizzati è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 28 – Estumulazioni ordinarie

1. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato.

2. Sono ordinarie anche le estumulazioni eseguite dopo un periodo di tumulazione di 20 anni (loculi stagni) o di 10 anni (loculi aerati) su richiesta del coniuge o, in mancanza del coniuge, dei parenti di grado più prossimo e, in caso di pluralità, di tutti gli stessi;

3. Le estumulazioni ordinarie si possono eseguire in qualunque periodo dell'anno, previa comunicazione all'ULSS.

4. I costi delle estumulazioni ordinarie sono a carico del concessionario o suoi aventi titolo.

Art. 29 – Estumulazioni ordinarie a scadenza della concessione

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Responsabile dei Servizi cimiteriali.

2. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti ossei in cassette ossario, da destinare all'ossario comune oppure, previa richiesta dei familiari e pagamento della relativa tariffa, tumulate in cellette ossario o loculi già in concessione.

3. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inenumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco e collocazione in contenitore facilmente biodegradabile. Il periodo di reinumazione è fissato in anni cinque, riducibili a due nel caso di utilizzo di sostanze biodegradanti.

4. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dei Servizi cimiteriali può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

5. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto e a spese degli stessi, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Art. 30 - Estumulazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima del termine di 10 anni per i loculi aerati e 20 anni per loculi stagni e possono essere eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria oppure per trasferimento in altra sepoltura o per cremazione. Possono essere richieste dal coniuge o, in mancanza del coniuge, dai parenti di grado più prossimo e, in caso di pluralità, da tutti gli stessi.

2. Le estumulazioni straordinarie si possono eseguire in qualunque periodo dell'anno e sono regolate dal Responsabile dei Servizi cimiteriali, sentita l'azienda ULSS, che ne prescrive le misure di volta in volta necessarie.

3. I costi delle estumulazioni straordinarie sono a carico del concessionario o suoi aventi titolo.

Art. 31 - Norme comuni ad esumazioni ed estumulazioni

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con disinfettanti efficaci, non tossici o pericolosi per l'ambiente, indicati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.L.S.S. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se presenta segni di logoramento, verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto sarà eseguito sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà avversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tali disinfezioni verranno effettuate con disinfettanti efficaci, non tossici o pericolosi per l'ambiente, indicati dal Servizio di Igiene e di Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. I necrofori, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno indossare indumenti idonei e dotarsi di presidi atti a proteggere efficacemente tutto il corpo, ivi compresi occhi, naso, bocca e piedi. Ogni indumento e presidio dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

3. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

4. L'incaricato dei Servizi tecnici cimiteriali è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Responsabile Sanitario dell'ULSS chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale.

Art. 32 - Verbale delle operazioni di esumazione ed estumulazione

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale a cura dell'esecutore del servizio, da consegnare all'ufficio Servizi cimiteriali.

Art. 33 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento.

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, a norma della legge numero 26/2001.
2. Le esumazioni straordinarie e le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, i costi sono a carico di chi ne ha chiesto il provvedimento.

Art. 34 - Salme aventi oggetti da recuperare

1. I familiari i quali ritengono che la salma da esumare o estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio Servizi cimiteriali prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.
2. Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati all'ufficio Servizi cimiteriali dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti.

Art. 35 - Disponibilità dei materiali

1. Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe abbandonate.
2. I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.
3. Il concessionario ha diritto di riutilizzare i materiali a propria cura e spese.
4. Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere definite di pregio artistico o storico, da parte della Soprintendenza, sulla base di una relazione redatta da un competente professionista.

CAPO VII**CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO CENERI****Art. 36 - Cremazione**

1. La cremazione, come previsto dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, numero 130, deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso, che la rilascia:
 - a) dopo aver acquisito il certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - b) nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
2. La cremazione dei resti mortali, ossia di salme inumate da almeno dieci anni o tumulate da almeno venti anni in loculo sigillato o da almeno dieci anni in loculo aerato, è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di esumazione o di estumulazione, previo assenso dei soggetti di cui sopra o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.
3. L'irreperibilità dei parenti aventi titolo è attestata dall'ufficiale d'anagrafe, esperite le opportune ricerche presso gli archivi anagrafici.

4. Spetta all'ufficiale di stato civile del Comune di Feltre l'autorizzazione alla cremazione dei cadaveri di persone sepolte nei cimiteri del Comune, prima della scadenza del periodo ordinario di esumazione o estumulazione.

Art. 37 – Consegnare e destinazione finale dell'urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è conservato dal forno crematorio, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna ed eventualmente consegnato al responsabile del servizio cimiteriale nel caso di conferimento ad un cimitero.

Art. 38 - Registro per la cremazione

1. È istituito il registro comunale per la cremazione, tenuto dall'ufficio di Stato Civile secondo la normativa vigente.

Art. 39 - Conservazione delle ceneri in cimitero

1. La conservazione in cimitero delle urne cinerarie dei defunti aventi il diritto alla sepoltura nei cimiteri di Feltre può avvenire mediante collocazione:
 - nei cinerari;
 - negli ossari;
 - nei loculi o tombe di famiglia assieme a feretri di congiunti ivi tumulati;
 - mediante interramento dell'urna cineraria in materiale non biodegradabile in appositi spazi individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale.
2. Come già previsto dall'art. 21, è ammessa la collocazione ipogea di una o più urne cinerarie in un apposito manufatto di contenimento, adeguatamente collocato all'interno del franco di terreno sopra un feretro inumato nel campo inumatorio, a condizione di non creare un carico sul feretro tale da provocarne nel tempo lo sfondamento e nel rispetto della volontà espressa degli aventi diritto, come da allegato A alla D.G.R. numero 433 del 04 aprile 2014.

Art. 40 - Affidamento dell'urna cineraria

1. Per l'affidamento dell'urna cineraria, al fine della conservazione in abitazione, dovrà essere seguita la procedura di seguito indicata:
 - presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria di una domanda dalla quale risultino:
 - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto, indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
 - b) eventuale manifestazione di volontà all'affido da parte del defunto, oppure dichiarazione di assenso di tutti gli eventuali aventi titolo di cui agli articoli 74 e seguenti del codice civile;
 - c) la conoscenza da parte dell'affidatario :
 - dell'obbligo di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
 - che l'infrazione delle condizioni di affidamento dell'urna costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrono i presupposti di reato ai sensi dell'articolo 411 del codice penale;
 - della possibilità, nel caso in cui non intendesse più conservare l'urna cineraria presso la propria abitazione, di trasferirla in cimitero;
 - d) l'accettazione della possibilità che il Comune esegua controlli sulla corretta conservazione

dell'urna.

2. Per l'affidamento dell'urna cineraria ai familiari ai fini della conservazione non è richiesta alcuna autorizzazione ma è sufficiente il verbale di consegna.
3. Tra i familiari è compreso/a anche l'unito/a civilmente ed il/la convivente di fatto, a norma della legge numero 76/2016.
4. L'urna deve essere conservata in luogo chiuso, confinato e stabile (nicchia, teca, vano, ecc.) protetta contro ogni profanazione.
5. Il Comune si riserva la possibilità di controlli sulla regolarità della conservazione dell'urna, previo accordo con l'affidatario.

Art. 41 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, in conformità della scelta fatta in vita dal defunto, comprovata da atto scritto riconducibile alle forme previste all'articolo 3, lett. b), numeri 1 e 2 della legge 30 marzo 2001, numero 130.

Nel Comune di Feltre la dispersione è ammessa:

- all'interno del cimitero comunale, per interramento dell'urna cineraria in materiale biodegradabile o direttamente delle ceneri nell'apposita area per la dispersione;
- in aree private, dove l'operazione sarà effettuata all'aperto e per interramento delle sole ceneri, con il consenso scritto dei proprietari e non potrà dar luogo ad attività aventi fini di lucro;
- nel fiume Piave nei tratti e periodi ad alveo pieno;
- in Valle di Lamen, nel terreno di proprietà comunale individuato al fg. 16, particella 5 (bosco ceduo).

Eventuali altri luoghi di dispersione potranno essere aggiunti con deliberazione della Giunta Comunale.

2. È vietata la dispersione:

- all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285 (nuovo codice della strada);
- in aree di terreno coltivato;
- al vento.

3. Deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, cui il defunto risultava iscritto o in mancanza, in area cimiteriale, provvede alla dispersione il necroforo comunale.

5. La dispersione delle ceneri, così come l'affidamento dell'urna cineraria, sono servizi a titolo gratuito.

CAPO VIII

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

Art. 42 - Vari tipi di sepolture private

1. Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di area per sepolture a sistema di inumazione individuale per 10 anni dalla data della concessione, rinnovabili per non più di due volte;
- b) nell'uso temporaneo di area per sepolture a sistema di inumazione individuale, ed a sistema di tumulazione mediante la costruzione di 2 celle sovrapposte interrate con cunicolo laterale, per 40 anni dalla data della concessione, rinnovabili per 20 anni per non più di due volte;
- c) nell'uso temporaneo di nicchie predisposte dal Comune destinate a tumulazioni singole per 40 anni dalla data della concessione, rinnovabili per altri 20 anni per non più di due volte;

d) nell'uso temporaneo di loculi-ossari individuali e di famiglia, predisposti dal Comune per la custodia dei resti per la durata di 50 anni, rinnovabili per altri 20 anni per non più di due volte;

e) nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di inumazione e tumulazione per famiglie e collettività, aventi la durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. La costruzione può essere del tipo a cappella o edicola o monumento o cripta multipla con singoli scomparti.

2. La tumulazione dovrà rispondere alle prescrizioni e caratteristiche previste dall'articolo 76, capo XV, del vigente D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dall'allegato A alla D.G.R. numero 433 del 4.4.2014.

3. Le cellette dovranno essere costruite in calcestruzzo ed avere dimensioni massime alla base di mt. 2,46 x mt. 1,10.

4. L'autorizzazione alla costruzione della o delle cellette sarà data di volta in volta su presentazione di regolare istanza corredata dagli elaborati grafici richiesti.

5. La possibilità di utilizzare le cellette già esistenti, prive di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, è consentita per un massimo di anni 20 dall'entrata in vigore della Delibera di Giunta Regionale n. 433 del 04/04/2014.

Art. 43 - Modalità di concessione di sepolture individuali

1. La sepoltura individuale privata per singola salma, nei vari tipi di cui all'articolo precedente, può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, in relazione a particolari motivate richieste.

2. In occasione di decesso di persona coniugata/unita civilmente, o convivente di fatto, il coniuge/unito civilmente o convivente di fatto come disciplinato dalla normativa, o ascendente/descendente di primo grado (genitore o figlio), ovvero di fratello/sorella in vita, ha la facoltà di richiedere la concessione di un loculo attiguo (nicchia), provvedendo al pagamento della concessione stessa.

3. E' prevista la possibilità di ulteriore collocazione di urne cinerarie nella medesima sepoltura, ferma restando la durata originariamente stabilita nel relativo contratto.

4. E' prevista la possibilità di ulteriore collocazione di cassette ossario in nicchie già concesse, ferma restando la durata originariamente stabilita nel relativo contratto.

5. Nelle sepolture private a sistema di inumazione la collocazione di cassette ossario è consentita solo nel caso in cui sia presente una cella interrata, ferma restando la durata originariamente stabilita nel relativo contratto.

6. La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma o alla persona indicata nella concessione e non può essere trasferita a terzi.

7. Nei casi di rinnovo della concessione verrà applicata la tariffa in vigore.

8. Per quanto attiene alla disponibilità della sepoltura si seguiranno i criteri dettati per l'articolo 3 del presente Regolamento - Disposizioni preliminari.

Art. 44 - Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale

1. Le sepolture private per tumulazioni sono concesse già complete di opere a cura del Comune; quelle, invece, per inumazioni, costituite da fosse e cripte, impegnano il concessionario a dare - pena la decadenza - adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro un anno dal seppellimento.

2. I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti ecc.. In difetto di tale dovere il Responsabile dei Servizi tecnici cimiteriali, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui all'articolo che segue.

3. In caso di decesso del concessionario, diritti, obblighi e responsabilità derivanti dalla concessione si trasmettono agli aventi diritto secondo le regole del codice civile.

Art. 45 - Durata della sepoltura individuale - Decadenza

1. La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata indicata, per ogni tipo, nel precedente art. 42.

Il concessionario è corresponsabile del rispetto delle condizioni stabilite nel contratto, ivi compresa quella relativa alla durata.

2. La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:

a) non risulti sistemata nel termine stabilito, come all'articolo precedente;

b) quando la salma venga trasferita per altra sepoltura;

c) quando risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, attestata da apposita relazione tecnica e approvata dalla Giunta Comunale.

3. I predetti provvedimenti sono adottati dal Responsabile dei Servizi cimiteriali, previa diffida agli interessati, se reperibili.

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo pretorio online e all'ingresso del cimitero è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura delle decadenza per abbandono.

5. Decorso un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo pretorio online, ove non ricorrono circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, viene dichiarata la decadenza.

La decadenza, nel caso di cui al comma 2, lettera b), dà luogo al rimborso di cui al successivo articolo 47; nei casi di cui alle lettere a) e c) non dà luogo ad alcun rimborso.

Art. 46 - Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

1. Pronunciata la decadenza il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma.

2. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non risulta completa la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi, i resti sono depositati nell'ossario generale.

Art. 47 - Rinuncia di sepolture individuali - Rimborsi

1. La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata dalla salma, nei casi autorizzati.

2. Quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione, la sepoltura resterà a disposizione del Comune per altra concessione, con obbligo di rinuncia del posto da parte del concessionario.

3. La rinuncia dà luogo al seguente trattamento:

a) per le sepolture decennali: rimborso della metà della somma di tariffa pagata, limitatamente al primo biennio della concessione;

b) per le altre sepolture individuali: rimborso della metà del prezzo, limitatamente al primo decennio della concessione.

Art. 48 - Modalità di concessione di aree

1. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persone, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

2. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

3. La concessione non può essere fatta a persone od a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

4. Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area e versare il deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempienze o danni al Comune e a terzi; tale deposito è rimborsato come all'articolo 78, comma 2.

Art. 49 - Durata della concessione - Rinnovo

1. La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, è a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Il rinnovo è concesso per una sola volta, subordinatamente al versamento del canone vigente.

Art. 50 - Progetto - Costruzione delle opere - Termini e limiti di impiego dell'area

1. La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegna alla presentazione del progetto ed all'esecuzione, pena la decaduta (articolo 45), delle opere relative, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.
2. Per giustificati motivi il Responsabile del servizio tecnico cimiteriale, può concedere, ai termini predetti, una proroga fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, scaduti i quali la concessione si intende decaduta.
3. La struttura delle opere deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nelle norme regionali e nel presente regolamento; in particolare, deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre, non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ultimate le opere si provvede al collaudo di cui al successivo articolo 84.

Art. 51 Doveri in ordine alla manutenzione

1. Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni, per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose, e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.
3. Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decaduta come al precedente articolo 45.
4. Salvo specifiche contrarie indicazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario, il comma 1 si applica agli atti di concessione di tombe di famiglia a prescindere dall'anno di sottoscrizione. Con il termine di successore, si intende il titolo di erede come disciplinato dalle vigenti norme di legge. Nel caso di decesso del concessionario e dei successori, ovvero quando questi non siano identificabili, si darà seguito alla procedura di decaduta prevista all'articolo 61.

Art. 52 - Aventi diritto

1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia secondo la discendenza "iure sanguinis" in linea retta del primo concessionario, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione e nel testamento del primo concessionario.
2. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge/unito civilmente, il "convivente di fatto" come disciplinato dalla normativa, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti e con parità di posizione anche i figli adottivi e i figli naturali.
3. I concessionari o i loro discendenti in linea diretta sono autorizzati a far seppellire nelle

rispettive sepolture di famiglia anche persone estranee alla famiglia (cioè non comprese negli aventi diritto), purché corrispondano al Comune un diritto come da tariffa in vigore all'atto della richiesta.

3 bis. Salvo specifiche contrarie indicazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario, il comma 3 si applica agli atti di concessione di tombe di famiglia a prescindere dall'anno di sottoscrizione. E' a carico del discendente che voglia esercitare il diritto di autorizzazione alla sepoltura di persone estranee produrre la documentazione volta a identificarlo come discendente in linea retta. In caso di riscontro positivo, qualora non sia già indicato fra gli aventi titolo alla sepoltura, ma sia discendente iure sanguinis del concessionario, potrà anche anticipare al concedente la sua volontà di essere sepolto nella tomba di famiglia, a titolo di persona estranea e purché sia corrisposta al Comune la tariffa prevista.

4. Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi, entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la solidale responsabilità di tutti i titolari.

4 bis. In tal caso, il concessionario o il successore che intenda esercitare un qualsiasi diritto sulla tomba di famiglia dovrà prima produrre al Comune la dichiarazione degli altri contitolari volta a designarlo quale referente unico per tutti.

5. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Art. 53 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

1. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

2. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o di divisione come previsto all'articolo 63, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari "iure sanguinis" è dato dall'ordine di premorienza.

3. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai posti autorizzati, tenendo conto del rinnovo di cui all'articolo 55 successivo.

4. Per l'eventuale concessione di deposito provvisorio, si richiama l'articolo 24.

Art. 54 - Ricordi funebri

1. Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare, lapidi, ricordi, luci, ecc.. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

Art. 55 - Estumulazione - Vincolo

1. Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei familiari aventi titolo del defunto, quando occorre disporre della nicchia, per salma di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno **20** anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette, come predisposto.

2. Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme. Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati.

Art. 56 - Divieto di cessione dei diritti d'uso

1. Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della

propria famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

2. E' vietata, pertanto, la concessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 57 - Recupero a favore del Comune

a) Aree libere

1. Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 9/10 nei primi due anni e degli 8/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione, oltre il rimborso del deposito cauzionale.

2. Eccezionalmente, a giudizio dell'Amministrazione, si può ammettere, con modifica del contratto, di associare un congiunto fino al 4° grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere e l'ultimazione dei termini di cui all'articolo 50.

b) Aree con parziale costruzione

1. Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario, inoltre, ha l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, fatto salvo il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

2. A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'articolo 50.

c) Rinuncia ai diritti

1. I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono, volontariamente, retrocedere gratuitamente i diritti relativi al Comune che, se accetta, stabilirà, di volta in volta, le condizioni in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell'ufficio Servizi tecnici cimiteriali del Comune.

Art. 58 – Estinzione

1. Le concessioni di sepolture private si estinguono, oltre che per scadenza del termine, per revoca, per decadenza, per rinuncia, per soppressione del cimitero.

Art. 59. – Scadenza del termine

1. Il diritto d'uso di una sepoltura è a tempo determinato, rinnovabile ove previsto.

2. Alla scadenza delle concessioni, il Comune rientra nel possesso e nelle piena disponibilità dell'area o del manufatto oggetto della concessione.

3. La scadenza delle concessioni è resa nota mediante avviso posto sulla sepoltura, all'ingresso del Cimitero e all'albo pretorio online.

4. Qualora entro la scadenza i concessionari non provvedano al rinnovo, e non impartiscano diverse disposizioni, il Comune provvede per la traslazione dei resti/ceneri nell'ossario/cinerario comune ovvero – in caso di salma indecomposta- al trasferimento della stessa in campo di inumazione.

Art. 60 - Revoca

1. La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere, a titolo gratuito, un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante, o per 99 anni se la concessione era perpetua.

2. I concessionari hanno diritto, altresì, al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

Art. 61 - Decadenza

1. La decadenza può essere dichiarata dal Comune previa regolare diffida, per inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione.
2. Se il concessionario e gli aventi causa non risultano reperibili, verrà data comunicazione mediante apposito avviso da affiggersi per 30 giorni all'albo pretorio online del Comune e all'ingresso del cimitero.
3. Decorso un anno dalla data di diffida o dalla pubblicazione all'albo pretorio, ove non ricorrono circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono è dichiarata la decadenza.
4. Nel caso di decadenza non si dà luogo ad alcun rimborso.
5. Per le salme e per i resti si provvederà nel seguente modo:
 - a - se la mineralizzazione risulta completa, i resti saranno depositati nell'ossario comune;
 - b - se la mineralizzazione non è completa la salma, decorsi almeno vent'anni dalla tumulazione, verrà inumata, previa perforazione del feretro metallico, in campo comune per il periodo occorrente.

Art. 62 - Provvedimenti a seguito della decadenza o revoca

1. Pronunciate la decadenza o la revoca, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti. Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda che sia richiesto dallo stato delle cose, ricorrendo, se del caso, alla cessione delle opere come previsto al precedente articolo 57, lettera b).

Art. 63 - Divisione e rinuncia

1. Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio Servizi cimiteriali, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.
2. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare come sopra.

Art. 64 - Disponibilità dei materiali

1. I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'articolo 35.

Art. 65 - Fascicoli per le sepolture di famiglia

1. Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'ufficio Servizi cimiteriali, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni.

Art. 66 - Sepolture private pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, numero 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
3. Il Consiglio comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al

provvedimento di riconoscimento.

CAPO IX **POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO**

Art. 67 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico dall'alba al tramonto.

Art. 68 - Divieto di ingresso

1. E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 69 - Riti Religiosi

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

2. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate (1).

(1) Il servizio religioso presso i grandi cimiteri è di massima svolto secondo apposite convenzioni tra Comune ed Autorità Religiosa.

Art. 70 - Circolazione di veicoli

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero.

2. E' autorizzata la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese addette al cimitero.

Art. 71 - Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti da collocare sulle tombe;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- e) gettare rifiuti non cimiteriali nei contenitori presenti nel cimitero;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e per le imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie da tombe altrui senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori di iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) chiedere l'elemosina;
- m) assistere alla esumazione di salma di persone non appartenenti alla propria famiglia.

Art. 72 - Epigrafi

1. Sulle tombe possono essere esposte lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
2. Le lapidi, croci od altri pii ricordi infissi nel terreno dovranno essere muniti di conveniente fondazione ed avere le seguenti dimensioni:
 - a) l'ingombro fuori terra, per ogni singola fossa, dovuto alla messa in opera di filoni di contorno avrà dimensioni:
 - per adulti 0,80 x 2,00
 - per bambini 0,50 x 1,50.
 - b) l'eventuale messa in opera di monumenti e/o lastre di marmo o di altro materiale, nei posti comuni, non potrà superare le dimensioni di:
 - per adulti 0,80 x 1,50
 - per bambini 0,50 x 1,00
 - c) Le testate delle lapidi, nei vari Cimiteri Comunali, non dovranno superare l'altezza massima fuori terra di cm 100.
3. Nel cimitero urbano di Feltre e più precisamente nei campi centrali numero 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 situati all'interno del cosiddetto "Colonnato Centrale" tutte le lapidi di nuova realizzazione e quelle soggette a ristrutturazione, rifacimenti completi o parziali, dovranno essere sottoposte a parere del Settore Gestione del Territorio, il quale dovrà valutare l'inserimento del manufatto nel contesto storico ed ambientale, tenendo conto delle seguenti direttive:

POSTI COMUNI

Le lapidi dovranno rispettare i seguenti parametri di massima:

- dimensioni di mt 1,80 x 0,80 con una superficie massima coperta di mq 1,20;
- non si potrà realizzare la testata;
- l'altezza massima del manufatto, fuori terra, non dovrà superare i cm 25;
- per la costruzione del manufatto dovrà essere impiegato esclusivamente "pietra o marmo di colore bianco";
- è data facoltà di costruire semplicemente una cordonatura perimetrale o apporre semplicemente una targhetta identificativa della salma, delle dimensioni di cm 35 x 25 sempre in "pietra o marmo di colore bianco";
- gli eventuali accessori non dovranno superare l'altezza massima, fuori terra, di cm 50.

POSTI RISERVATI A TERRA

Le lapidi dovranno rispettare i seguenti parametri di massima:

- dimensioni di mt 2,00 x 0,90;
- la realizzazione della testata non potrà superare l'altezza massima di cm. 100;
- l'altezza massima del manufatto, fuori terra, non dovrà superare i cm 25;
- per la costruzione del manufatto dovrà essere impiegata esclusivamente "pietra o marmo di colore bianco";
- gli eventuali accessori non dovranno superare l'altezza massima, fuori terra, di cm 50.

TOMBE DI FAMIGLIA

La nuova realizzazione, la ristrutturazione o il rifacimento completo o parziale della tomba di famiglia sarà soggetta all'approvazione di specifici elaborati grafici progettuali.

Per non intralciare i percorsi previsti tra fossa e fossa, non è concesso mettere piante, lumi o altro, al di fuori del perimetro di ingombro più sopra specificato.

LOCULI

1. Le piastre dei loculi dovranno rimanere inalterate nella forma, nella dimensione e nel tipo di materiale originariamente costruiti.
2. E' consentito il posizionamento di foto o vasi portafiori tra due loculi adiacenti di persone coniugate/unite civilmente, o conviventi di fatto come disciplinato dalla normativa, o ascendenti/descendenti di primo grado (genitore o figlio), ovvero di fratello/sorella, purché gli eventuali accessori della lapide, ad ornamentazione della sepoltura stessa, non sporgano eccessivamente dal filo lastra o invadano le lastre limitrofe. In questo caso la fascia di marmo tra i due loculi adiacenti su cui poggia la fotografia o il vaso diventano parte integrante delle concessioni e pertanto la loro manutenzione ricadrà sui beneficiari con ogni onere anche in relazione alla responsabilità sul manufatto.
3. Nei casi previsti dal punto 2, è preferibile posizionare un'unica lapide a chiusura.
4. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
5. Sulla lapide di chiusura dei loculi-ossario sono indicati solo il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Art. 73 - Lapi - Ricordi - Fotografie

1. Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili, l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero, nonché la piantumazione di alberi ad arbusto.
2. Si può autorizzare il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo per cura che non superino l'altezza di cm. 50 e che non invadano le tombe o i passaggi attigui; il collocamento di fotografia, purché eseguita a smalto.
3. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.

CAPO X **PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO**

Art. 74 - Affossatori - Necrofori - Giardinieri

1. Gli affossatori - necrofori - giardinieri assolvono i servizi del cimitero e principalmente:
 - a) lo scavo delle fosse per inumazioni, secondo le norme e le modalità prescritte; la deposizione delle salme nelle rispettive fosse; le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie; i trasferimenti interni, autorizzati, di salme; il servizio della camera mortuaria e delle autopsie;
 - b) la formazione e manutenzione delle aiuole, dei tappeti erbosi, delle siepi e delle coltivazioni relative, nonché la pulizia e manutenzione di opere e servizi, di viali, stradine, piazzali, cunette, pozzetti, porticati e servizi ad uso del pubblico;
 - c) secondo le disposizioni impartite di volta in volta, i trasporti di salme da e per i locali di osservazione, obitori e sale di autopsia.
2. Tutte le attività di cui al presente articolo possono essere svolte dal personale comunale o in appalto a ditte esterne.

Art. 75 - Doveri specifici del personale

1. Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, sia esso dipendente del Comune o di ditte appaltatrici, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge. E' fatto rigoroso divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, all'interno del cimitero, anche a titolo gratuito.

CAPO XI **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

Art. 76 - Registro Imprese - Permesso di costruzione

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni, che non siano

riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. In particolare alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile a pena di esclusione dall'esecuzione di opere o servizi all'interno dei cimiteri.

Art. 77 - Autorizzazioni

1. Non può essere eseguita alcuna opera privata - nuova opera, restauro, modifica - senza la preventiva comunicazione all'ufficio Servizi tecnici cimiteriali che valuterà a seconda dell'entità delle lavorazioni la necessità dell'eventuale rilascio dei titoli abilitativi, ove richiesti.

Art. 78 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.
2. Per la costruzione di sepolture di famiglia il concessionario versa il deposito cauzionale di cui all'art. 48. Il rimborso dei depositi viene effettuato a collaudo delle opere, oppure all'emissione dei documenti attestanti la regolare esecuzione, come previsto dall'articolo 84.

Art. 79 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato. E' vietato occupare spazi attigui, senza autorizzazione da parte dell'ufficio Servizi tecnici cimiteriali.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire o ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 80 - Introduzione e deposito di materiali.

1. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc..

Art. 81 - Orario di lavoro

1. E' vietato lavorare nei giorni festivi o di pubbliche onoranze, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dall'ufficio Servizi tecnici cimiteriali.

Art. 82 - Sospensione dei lavori

1. Quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione dell'ufficio Servizi tecnici cimiteriali.

Art. 83 - Opere su sepolture individuali

1. Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali, comuni o riservate, è richiesto, oltre alla domanda in carta legale, la presentazione del disegno, in duplice copia, debitamente quotato, con firma del tecnico o del marmista, nonché il testo dell'epigrafe e le generalità del defunto.

Art. 84 - Vigilanza - Collaudo

1. L'ufficio Servizi tecnici cimiteriali controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di regolamento; esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti.
2. Le opere per sepolture di famiglia, quando siano ultimate, sono collaudate da tecnico abilitato a cura e spese del privato, oppure soggette a certificato di regolare esecuzione ai sensi di legge.
3. In esito al collaudo o al certificato di regolare esecuzione, il Responsabile dell'ufficio tecnico cimiteriale può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.
4. Risultato favorevole il collaudo o il certificato di regolare esecuzione, si rimborsano i depositi cauzionali di cui agli articoli 48 e 78.
5. Solo a collaudo eseguito o a certificato di regolare esecuzione acquisito è autorizzato il seppellimento.

Art. 85 - Ornamentazione sepolture

1. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza.

**CAPO XII
ATTIVITA' FUNEBRE****Art. 86 - Imprese funebri**

1. Lo svolgimento dell'attività funebre è disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale numero 18/2010.

Art. 87 - Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno all'interno degli uffici comunali;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni.

**CAPO XIII
DISPOSIZIONI VARIE****Art. 88 - Sanzioni**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, come modificati per effetto dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, numero 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, numero 689, nonché, in quanto applicabili, alle sanzioni di cui all'articolo 53 della legge regionale numero 18/2010.

Art. 89 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dal 01/01/2022, fatta eccezione per l'art. 72 – loculi, punto 2, da intendersi valido anche per le situazioni esistenti. Dalla stessa data sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari non compatibili con il presente.
2. Per quanto non fosse contenuto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti attualmente in vigore in materia di polizia mortuaria ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, numero 285, alla legge 30 marzo 2001, numero 130, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, numero 24, alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, numero 10, al D.P.R. 15

luglio 2003, numero 254 e alla legge regionale 4 marzo 2010, numero 18, al D.P.R. 3 novembre 2000, numero 396 e ss. mm. ii., alle D.G.R. Veneto numero 433 del 04 aprile 2014 e numero 982 del 17 giugno 2014.